

Vincenzo Mainardi

IL NUOVO PSC



ALLEGATO SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL PSC
AI SENSI DEL D.P.R. N. 222/2003 – LINEE GUIDA 2006
CODICE DEGLI APPALTI D.LGS. N. 163/2006

TERZA EDIZIONE
ANNO 2006

GRAFILL

Vincenzo Mainardi
IL NUOVO PSC

ISBN 10 88-8207-219-3
ISBN 13 978-88-8207-219-3
EAN 9 788882 072193

Manuali, 45
Terza edizione, luglio 2006

Mainardi, Vincenzo <1959>

Il nuovo PSC : allegato software per la redazione del PSC ai sensi del D.P.R. n. 222/2003 : linee guida 2006 : Codice degli appalti D.Lgs. n. 163/2006 / Vincenzo Mainardi. - 3. ed.

- Palermo : Grafill, 2006

(Manuali ; 45)

ISBN 88-8207-219-3

1. Infortuni sul lavoro - Prevenzione. 2. Cantieri edili - Sicurezza
344.450465 CDD-21 SBN Pal0204326

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di luglio 2006

presso Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l. Via del Cavaliere, 93 - 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Sommario

INTRODUZIONE ALLA TERZA EDIZIONE	p.	7
NOTA	"	8
1. LA SICUREZZA IN CANTIERE IN REGIME DI "494"		
1.1. Il decreto "222" completa il quadro della nuova sicurezza del cantiere	"	9
1.2. Il "494" avvia nel 1996 la riforma della sicurezza in edilizia	"	9
1.3. L'evoluzione del "494" e l'avvio del processo di riforma	"	10
1.4. L'applicazione del "626" al cantiere edile	"	10
1.5. Il PSC ed il POS: perché più piani nello stesso cantiere	"	11
1.6. L'applicazione del "494" nel settore pubblico: il Codice degli appalti, la "Merloni" ed il Regolamento di attuazione.....	"	12
1.7. La convergenza normativa nei settori pubblico e privato e le caratteristiche del PSC.....	"	13
1.8. Il decreto "222" ed i nuovi requisiti per i piani di sicurezza	"	14
2. IL D.P.R. 222/2003 E I REQUISITI DEL "NUOVO PSC"		
2.1. Il nuovo Regolamento nasce come atto concertato	"	15
2.2. L'art. 1 del "222" coinvolge subito il progettista	"	15
2.3. L'art. 2 ed i nuovi ulteriori contenuti minimi del PSC	"	17
2.4. L'art. 3 e la nuova attenzione per l'area di cantiere	"	18
2.5. L'art. 4 e le interferenze.....	"	19
2.6. Il nuovo PSC ai sensi del "222" ridefinisce l'attività del Coordinatore	"	20
3. I NUOVI COSTI DELLA SICUREZZA		
3.1. La stima dei "costi della sicurezza"	"	21
3.2. La liquidazione	"	22
4. LE LINEE GUIDA 2006 E LA REDAZIONE DEL NUOVO PSC		
4.1. Le Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 222/2003	"	24
4.2. Il PSC nell'analisi delle Linee guida	"	24
4.3. Linee guida e articolo 3: area e organizzazione del cantiere, lavorazioni	"	26
4.4. Il PSC e le interferenze	"	26
4.5. Le Linee guida e il tema dei costi della sicurezza	"	27
4.6. I presupposti normativi ad un modello di piano di sicurezza	"	28
4.7. Il PSC conforme al "494" ed al "222", in applicazione delle Linee guida.....	"	29
5. IL NUOVO POS AI SENSI DEL DECRETO "222" E L'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL COORDINATORE		
5.1. Il Piano Operativo (POS) è l'adempimento principale dell'impresa.....	"	31
5.2. In quali casi è obbligatorio redigere il POS?.....	"	31
5.3. Chi deve redigere il POS?.....	"	32
5.4. La nozione di impresa e quella di lavoratore autonomo	"	32
5.5. L'art. 6 del Regolamento ed i requisiti del POS (Piano Operativo di Sicurezza)..	"	33
5.6. La valutazione dei contenuti del POS.....	"	34

6.	IL PSS O PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA	
6.1.	Il Piano Sostitutivo nei lavori pubblici e l'articolo 5 del "222"	p. 35
6.2.	Il PSS come piano di coordinamento laddove è assente il Coordinatore.....	" 35
6.3.	Il PSS è anche il Piano Operativo di Sicurezza dell'appaltatore.....	" 36
6.4.	Redazione, presentazione e accettazione del PSS	" 36
7.	IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE E GLI OBBLIGHI PER L'IMPRESA AI SENSI DEL "494 E DEL "222"	
7.1.	Il controllo degli adempimenti in capo ai datori di lavoro	" 38
	ed ai lavoratori autonomi.....	" 38
7.2.	Gli obblighi di natura tecnica nel cantiere.....	" 38
7.3.	Gli obblighi tecnico-amministrativi in capo alle imprese,	" 39
	le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 276/2003.....	" 39
8.	GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE "NUOVO PSC 2006"	
8.1.	Introduzione.....	" 42
8.2.	Requisiti minimi di sistema per l'installazione del software.....	" 42
8.3.	Procedura per la richiesta della password utente.....	" 42
8.4.	Procedura per l'installazione del software.....	" 42
8.5.	Procedura per la registrazione del software.....	" 44
9.	COMPILARE UN PIANO DI SICUREZZA UTILIZZANDO IL SOFTWARE IL NUOVO PSC	
9.1.	Compilare il PSC secondo il "metodo per sezioni"	" 45
9.2.	Testi in colore blu; elaborazione e formattazione del testo; inserimento di immagini ed utilizzo di fogli di calcolo	" 46
9.3.	Creazione di un nuovo Piano di Sicurezza	" 46
9.4.	Compilare il PSC sviluppando le sezioni proposte	" 48
9.5.	Selezione delle schede nella Sezione 6 e stampa del PSc.....	" 51
9.6.	Elenco delle schede che costituiscono la sezione 6 del Piano	" 53
9.7.	Aggiornamento o riutilizzo di un PSC	" 55
10.	UTILITIES INCLUSE NEL SOFTWARE "IL NUOVO PSC"	
10.1.	Il menu "Utilità"	" 56
11.	RASSEGNA NORMATIVA	
11.1.	NOTA INTRODUTTIVA.....	" 61
11.2.	REGOLAMENTO SUI CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI Decreto Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222	" 61
11.3.	SICUREZZA DEI CANTIERI MOBILI Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m. (<i>testo integrale</i>).....	" 66
11.4.	SICUREZZA SUL LAVORO Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m. (<i>testo integrale</i>).....	" 83
11.5.	LEGGE QUADRO SUI LAVORI PUBBLICI E NUOVO CODICE DEI CONTRATTI Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (<i>stralcio</i>)	" 159
	Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (<i>stralcio</i>).....	" 159
11.6.	REGOLAMENTO GENERALE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO SUI LAVORI PUBBLICI Decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (<i>stralcio</i>).....	" 162

11.7. PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI	
Decreto Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (<i>stralcio</i>).....	p. 167
11.8. PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI	
Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (<i>stralcio</i>).....	" 182
11.9. NOZIONI DI "IMPRESA" E DI "LAVORATORE AUTONOMO"	
Nota Ministero del Lavoro e della P.S. 22 febbraio 2001, n. 418.....	" 183
11.10. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	
Circolare 8 gennaio 2001, n. 2.....	" 185
11.11. NORME DI SICUREZZA NEI CANTIERI	
Determinazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici 15 dicembre 1999, n. 12.....	" 186
11.12. REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA PER L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	
Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235.....	" 189
11.13. LINEE GUIDA PIANI DI SICUREZZA	
Linee guida per l'applicazione del D.P.R. n. 222/2003 (<i>stralcio</i>).....	" 193
12. NORMATIVA FONDAMENTALE SU CD-ROM IN MATERIA DI SICUREZZA DEL CANTIERE	
12.1. La banca dati normativa nel software "Il Nuovo PSC"	" 195
12.2. Le norme fondamentali consultabili on-line su CD-ROM.....	" 195
12.3. Utilizzare on-line la banca dati normativa.....	" 197
13. L'AIUTO IN LINEA ED IL SUPPORTO INTERNET	
13.1. Il menu "help" e la guida on-line.....	" 200
13.2. Il sito Internet dedicato a "Il Nuovo PSC"	" 200
14. QUICK REFERENCE – ISTRUZIONI RAPIDE	
14.1. Quick reference per il manuale	" 202
14.2. Quick reference per il software	" 204

Con questo volume e con l'allegato CD l'autore e l'editore hanno ritenuto di soddisfare l'esigenza di una manualistica moderna e integrata allo strumento informatico, espressamente dedicata all'attività del Coordinatore per la progettazione ed alla redazione del PSC.

Il manuale si pone come uno strumento di consultazione, necessario per inquadrare i diversi obblighi imposti dalla legislazione e la più recente evoluzione tecnico-normativa in materia di piani di sicurezza. Il testo ha quindi riscontrato la recentissima evoluzione nell'ambito delle opere pubbliche, a seguito del recentissimo "Codice degli appalti", ma soprattutto sono state analizzate le nuove "Linee guida 2006" per i piani di sicurezza, approvate dalla Conferenza delle Regioni.

Il software svolge una funzione complementare, prettamente operativa e finalizzata ad agevolare la stesura del piano di sicurezza per il cantiere.

Si può ben dire che questa azione si svolge su due livelli.

Il primo è l'individuazione di uno schema di PSC, sviluppato secondo il "metodo per sezioni" e strutturato in modo da poter essere conforme a tutte le norme in vigore (D.Lgs. 494/1996, D.P.R. 222/2003, D.P.R. 554/1999).

Il livello conseguente consiste nel fornire ai professionisti una serie di testi appositamente predisposti per la compilazione delle diverse sezioni, e che consentono un veloce sviluppo della parte compilativa del piano di sicurezza.

Diamo quindi alle stampe questa edizione del "Nuovo PSC", la terza in tre anni, con l'intento di assicurare ai coordinatori un preciso aggiornamento professionale, e permettendo loro di operare nella piena conoscenza dei propri obblighi.

Luglio 2006

L'autore e l'editore

Con i manuali “Il Nuovo PSC” ed “Il Nuovo POS” si sono voluti fornire agli operatori due strumenti che consentissero la corretta redazione dei piani di sicurezza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.

I due libri sono ovviamente rivolti a due utilizzatori diversi, l’uno ai coordinatori per la sicurezza, l’altro alle imprese.

Chi li consultasse entrambi, riscontrerebbe la stretta corrispondenza di alcuni capitoli: l’esame del regime di “494” e in generale dell’assetto normativo di riferimento è di fatto il medesimo, mentre il testo di ogni libro ed il software allegato si distinguono per lo specifico, ovvero la compilazione dei due diversi piani di sicurezza (PSC e POS).

I due manuali sono ottimizzati per essere d’ausilio, uno nella redazione del piano del coordinatore, l’altro nella redazione del piano dell’impresa.

La sicurezza in cantiere in regime di “494”

1.1

Il decreto “222” completa il quadro della nuova sicurezza del cantiere

Il 28 agosto 2003 viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, recante il “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza” previsto dall’art. 31 della Legge Quadro sui Lavori Pubblici.

Lungamente atteso, e soggetto a diverse modifiche intervenute nel corso della sua elaborazione, il Regolamento (di cui ai successivi punti 1.7, 1.8 ed altri, con testo consultabile al punto 11.2) porta pressochè a compimento la riforma della sicurezza in cantiere avviata sette anni prima con la promulgazione del “494”¹.

1.2

Il “494” avvia nel 1996 la riforma della sicurezza in edilizia

Con il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494² entrato in vigore il 24 marzo 1997, il governo italiano ha attuato una vera e propria rivoluzione copernicana in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia. Il decreto ha difatti recepito la Direttiva Comunitaria n. 92/57/CEE, meglio conosciuta come “Direttiva Cantieri”.

Delle più importanti novità introdotte a suo tempo dalla “Direttiva Cantieri” e dal “494” è stato ampiamente trattato, e gli operatori del settore ne hanno oramai fatto propri i principi fondamentali; questi possono sinteticamente essere riassunti in alcuni punti.

Prima dell’entrata in vigore del “494” la responsabilità della sicurezza dei lavoratori in cantiere ricadeva principalmente sui datori di lavoro, ovvero sugli impresari, direttamente responsabili della sicurezza dei propri lavoratori.

Il legislatore comunitario e quello italiano hanno di fatto ridefinito tale quadro, ponendo al vertice di una immaginaria “piramide delle responsabilità” il Committente, ritenuto il soggetto che per primo promuove la realizzazione dell’opera, per conto del quale la stessa viene realizzata (vedi art. 1), e di conseguenza ritenuto ora il primo responsabile ai fini della sicurezza.

¹ Fatti salvi i futuri eventuali aggiornamenti e modifiche, ad oggi l’apparato normativo generale relativo alla sicurezza del cantiere manca del o dei decreti di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528, art. 23, che recita:

“1. Con uno o più decreti del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati i contenuti dell’allegato V del Decreto Legislativo n. 494 del 1996 e sono definiti:

a. i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, come modificato dal presente decreto, in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio;

b. i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo.”

I decreti dovrebbero ridefinire i requisiti per operare come coordinatore, anche in riferimento all’entità del cantiere, ed individuare le opere assoggettate al coordinamento da parte di professionisti diversi da architetti, ingegneri, geometri e periti, quali ad esempio i geologi, ed altri.

² Il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 “Attuazione della direttiva n. 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1996.

La norma individua due nuove figure: il “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione”, ed il “Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”. Questi soggetti svolgono un ruolo tecnico e sovrintendono, su mandato del Committente, alla gestione della sicurezza nel cantiere, con la compilazione del PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) e con il controllo della sua attuazione.

Di fatto, la lettura più evidente data alla nuova ed articolata norma è che le responsabilità di organizzazione generale, di scelta, di sovrintendenza si spostano sul Committente; gli architetti, gli ingegneri ed i geometri, fino ad allora come prassi esclusi, divengono i soggetti maggiormente coinvolti per quanto attiene l’ambito più strettamente tecnico.

1.3

L’evoluzione del “494” e l’avvio del processo di riforma

A seguito dell’entrata in vigore è ben presto divenuta evidente la necessità di una revisione della norma, in risposta all’esigenza di una serie di mirate rettifiche od adeguamenti, ma soprattutto per meglio definire il ruolo ed il coinvolgimento dei datori di lavoro (le imprese).

Merita ricordare che la promulgazione del “494”, motivatamente e non a caso, è stata fortemente sostenuta dagli organismi rappresentativi delle imprese edili. Peraltro, a seguito dei primi periodi di applicazione, sono state molte le voci levatesi dal mondo dell’imprenditoria che in modo diverso hanno sollevato obiezioni, in particolare per la nuova autorità esercitata nel cantiere dal Committente ed in particolare dai suoi agenti tecnici (i Coordinatori), ed in generale per la ridotta autonomia gestionale dell’impresa nell’organizzazione del cantiere, (tempistica, noli, appalti, subappalti, etc.).

Sul fronte opposto, la norma ha generato un vero e proprio sconcerto tra i committenti, che a torto o a ragione si sono sentiti impreparati al nuovo ruolo imposto dalla legge, essendosi in precedenza sempre ritenuti “acquirenti” di un’opera, e mai “imprenditori”; di conseguenza spesso è stato palesato il timore della possibile esposizione a richieste di danni o sanzioni penali derivanti da fatti (incidenti) che non si sarebbe saputo come prevenire o contrastare.

La successiva riforma del “494”, attuata principalmente con la promulgazione del Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528³, ha tra l’altro ridefinito in modo più chiaro il coordinamento tra il “626” (vera e propria direttiva madre in materia di sicurezza sul lavoro) ed il “494” (norma particolare per la sicurezza in edilizia) riconducendo all’impresario obblighi già attribuitigli dalla norma generale, meglio definendo le modalità di partecipazione del datore di lavoro alla gestione della sicurezza in cantiere.

1.4

L’applicazione del “626” al cantiere edile

È noto che il decreto “626”⁴, in vigore dal marzo 1995, aveva escluso parzialmente dal proprio ambito di applicazione le attività del settore edile, con la mancata inclusione dei cantieri temporanei o mobili dai “luoghi di lavoro” formalmente definiti come tali⁵.

³ Il testo del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal richiamato Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528, completo degli allegati, è riportato alla sezione Rassegna normativa al punto 11.3.

⁴ Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1994.

Il testo della norma è stato successivamente modificato con Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (pubblicato in supplemento ordinario n. 75 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1996).

Gli articoli più significativi del “626”, in relazione agli argomenti trattati in questo manuale, sono esposti alla sezione Rassegna normativa al punto 11.4.

⁵ L’esclusione è disposta in applicazione del comma 2 dell’art. 30, che recita come segue (vedasi in particolare la lettera b):

Tale esclusione non poteva certo essere motivata con una eventuale esigenza di escludere il cantiere edile dalle disposizioni generali del “626”, quanto dalla necessità di coordinarne ed adeguarne le prescrizioni al contesto particolare del settore delle costruzioni, con un ulteriore disposto normativo. Una simile azione è stata compiuta proprio con la promulgazione del decreto “494”, ulteriormente integrata ed approfondita con l’approvazione del citato decreto “528” di modifica.

La particolarità del cantiere edile come noto consiste nella presenza sul luogo di lavoro di più datori di lavoro, che in ultima analisi svolgono le opere commesse per conto del Committente (terzo soggetto in possesso del massimo potere decisionale ma contemporaneamente non sempre provvisto della necessaria conoscenza tecnica).

Il legislatore, con la promulgazione del “494”, ha pienamente ricondotto il settore edile nell’ambito di applicazione del “626”⁶.

Come già accennato al punto 1.2, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che il decreto “626” ha posto in capo al datore di lavoro, in edilizia sono state parzialmente trasferite al Committente. Non a caso costui ha come primo e principale adempimento l’attenersi “ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo, n. 626 del 1994”⁷.

Dall’adempimento degli obblighi del Committente traggono origine le modalità esecutive e procedurali (le quali come prassi trovano attuazione grazie all’attività dei Coordinatori) che hanno come obiettivo l’eliminazione o quantomeno la riduzione dei rischi insiti nell’attività del cantiere edile⁸.

Tra gli adempimenti dell’impresa (datore di lavoro) sono invece confermati gli obblighi in materia di sicurezza relativi alla propria particolare attività nel luogo di lavoro (il cantiere).

Proprio con la promulgazione del decreto “528” è stata data chiara applicazione a questo principio, imponendo a tutti i datori di lavoro l’obbligo di redigere e presentare il “Piano Operativo di Sicurezza” (POS), ovvero il noto Documento di Valutazione dei Rischi⁹ riferito “al singolo cantiere interessato”¹⁰.

1.5

Il PSC ed il POS: perché più piani nello stesso cantiere

Con l’evoluzione normativa di cui si è detto, è stato ricomposto il quadro normativo relativo alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere. Si può ora affermare che – nell’ambito di una ritrovata coerenza – almeno da un punto di vista teorico è chiarita la funzione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) e di conseguenza del PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento). Questi piani svolgono un ruolo differente per quanto attiene la gestione del cantiere.

Il POS, come già precisato al precedente punto 1.4 ed alle relative note, altro non è che il cosiddetto Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

La compilazione e trasmissione del POS è un’incombenza di tutte le imprese (datori di lavoro) operanti nel cantiere; di norma quindi per ogni cantiere sono presenti diversi POS, tanti quan-

“Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci;

e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dell’area edificata dell’azienda.”

⁶ Vedi al riguardo l’art. 1 – “campo di applicazione”, già nel testo originale del 1996.

⁷ Vedi Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 s.m., art. 3, comma 1.

⁸ Tra questi gli incidenti derivanti da interferenza (diretta o indiretta) tra lavoratori operanti per conto di diversi datori di lavoro; la elevata incidenza percentuale di tali incidenti – tipici dell’edilizia – e la presunta evidente assenza di coordinamento tra soggetti diversamente organizzati sono una delle ragioni della estensione della “Direttiva Cantieri”.

⁹ Trattasi del “DVR”, ovvero del documento redatto ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 s.m.

¹⁰ Vedi Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 s.m., art. 2, comma 1, lett. *f-ter*); art. 9, comma 1, lett. *c-bis*).

te sono le imprese. Ne consegue e si ribadisce che il Piano Operativo è un documento aziendale, che deve essere prodotto da ogni impresa chiamata ad operare (anche in subappalto) all'interno del cantiere, tanto nel settore pubblico che in quello privato.

Il POS deve esaminare principalmente la problematica diretta della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di sicurezza in relazione alle operazioni di lavoro previste; tale impostazione appare quanto mai logica, essendo il datore di lavoro l'unico soggetto a conoscenza della propria organizzazione del lavoro (capacità, formazione, mansioni dei propri dipendenti) e soprattutto delle attrezzature in dotazione che i lavoratori saranno chiamati ad utilizzare.

Per inciso, sono venute meno tutte le interpretazioni che attribuiscono al POS l'onere di "precisare" o "specificare" l'organizzazione generale del cantiere¹¹.

È questa invece verosimilmente la mansione prioritaria dell'attività dei Coordinatori, durante la fase di progettazione con la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento), imperniato¹² sui rischi derivanti da condizioni specifiche del singolo cantiere, quali uso comune di attrezzature ed impianti, presenza simultanea o successiva di più imprese, rischi ambientali in ogni legittima accezione, salubrità del luogo di lavoro, interferenze con altre attività in atto, etc..

Durante la fase di esecuzione il Coordinatore provvederà invece ad opportune azioni di coordinamento, ed alla verifica della coerenza dei diversi POS con il PSC (che evidentemente si configura come un "piano-quadro", integrato nel dettaglio dai documenti prodotti dai datori di lavoro appaltatori o subappaltatori, ed aggiornabile qualora necessario).

1.6

L'applicazione del "494" nel settore pubblico: il Codice degli appalti, la "Merloni" ed il Regolamento di attuazione

Il legislatore ha proceduto e sta tuttora procedendo ad uniformare – in linea di massima – gli assetti normativi dei settori pubblico e privato per quanto attiene la sicurezza del cantiere, e cioè per quanto riguarda l'applicazione del "494".

Per quanto attiene il settore pubblico, si possono richiamare alcuni aspetti fondamentali.

I riferimenti normativi principali sono ovviamente il nuovo "Codice dei contratti e degli appalti", ovvero il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha abrogato e sostituito la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici" detta "Merloni" ed in particolare l'art. 131 "piani di sicurezza", unitamente al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento generale di attuazione (ad oggi in vigore, in attesa della promulgazione di nuovo regolamento). Di seguito si accenna a questi riferimenti:

a) Art. 131, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (già art. 31, Legge 11 febbraio 1994, n. 109 s.m.)¹³ (si ricorda che la Merloni-ter era precedente al "528").

L'Appaltatore viene maggiormente coinvolto nella predisposizione degli elaborati relativi alla sicurezza.

¹¹ Le ipotesi che attribuivano al POS l'incombenza di una definizione dell'organizzazione di cantiere, peraltro già necessariamente tracciata dal PSC, si fondavano sulla lettura dell'art. 31 della "Merloni-ter" (Legge 18 novembre 1998, n. 415 di modifica della Legge 11 febbraio 1995, n. 109).

La Legge Quadro in materia di lavori pubblici è stata la prima norma ad introdurre il concetto di POS, imponendo la redazione del Piano Operativo al solo Appaltatore, e non a tutte le imprese come invece successivamente prescritto dal "528". In tal modo si lasciava intendere che un solo piano potesse riferirsi globalmente all'attività di tutte le imprese (compresi i subappaltatori).

Con la promulgazione del "528" è evidente che anche gli svariati POS presenti in un cantiere, tanti quanti sono i datori di lavoro, non possono intervenire a determinare l'organizzazione generale del cantiere stesso.

¹² Vedi in particolare Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 s.m., art. 12 (riscritto in occasione della riforma compiuta con Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528).

¹³ L'art. 131 del "Codice degli appalti" così come l'art. 31 della "Merloni" sono esposti nella sezione Rassegna normativa al punto 11.5.

Gli è richiesto di predisporre:

- 1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento (facoltà sostanzialmente già prevista dal “494”);
- 2) un piano di sicurezza sostitutivo (in assenza del piano previsto dal “494”, all’Appaltatore è quindi richiesta la produzione di un documento equivalente); un piano operativo di sicurezza (all’Appaltatore è fatto dovere di produrre questo piano ad integrazione degli altri già previsti, il piano deve riguardare le scelte autonome tecnico-organizzative dell’impresa).

b) Art. 41, Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

L’art. 41¹⁴ del Regolamento generale descrive le caratteristiche che deve avere il P.S.C., affiancando la descrizione che del piano ha già dato l’art. 12 del “494-bis”.

In merito alla complessa riforma dei lavori pubblici oggi in atto, è opportuno osservare che, ad oggi, in relazione alla sicurezza del cantiere rimangono sostanzialmente invariati sia il quadro generale che – in particolare – i contenuti dei piani di sicurezza.

Difatti l’art. 131 del nuovo codice mantiene di fatto inalterati i contenuti del precedente art. 31 della legge quadro, anche se viene prevista la delega alla modifica del D.P.R. 222/2003.

Nel D.P.R. 554/1999 tra i molti articoli abrogati non vi sono i seguenti:

- Artt. da 18 a 45, che regolamentano i contenuti dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo (e quindi anche il piano di sicurezza di cui all’art. 41);
- Artt. da 123 a 127, che regolamentano l’attività di direzione (e quindi anche il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione con l’art. 127).

Il D.P.R. 222/2003, che reca il Regolamento piani di sicurezza, non è abrogato né modificato, anche se – come già detto – con il comma 1 del nuovo art. 131 vengono delegate al Governo le modifiche eventualmente necessarie.

1.7

La convergenza normativa nei settori pubblico e privato e le caratteristiche del PSC

La convergenza normativa sulla sicurezza in cantiere e sull’applicazione del “494” ai settori pubblico e privato si realizza con il Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 222 sui contenuti minimi dei piani di sicurezza¹⁵.

È importante sottolineare che questo regolamento, previsto in attuazione dell’art. 31 della vecchia “Merloni-ter” (e quindi nato per il settore dei lavori pubblici) è altresì richiamato espressamente dall’art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528¹⁶.

¹⁴ Esposto nella sezione Rassegna normativa al punto 11.6.

¹⁵ In bozza, il Decreto del Presidente della Repubblica “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza in attuazione dell’art. 31, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e dell’art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528 di modifica del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494” è stato pubblicamente divulgato nel corso dell’anno 2000.

Vedi Altnet.it, sito internet di Ambiente Lavoro Toscana, all’URL:

http://www.altnet.it/html/normative.asp?file=Bozza_regolamento.htm

Vedi anche “Edilizia e Territorio” dell’1-6 ottobre 2001, n. 38 (Edizioni Il Sole 24 ore), in cui è stato riportato il testo in corso di esame, con modeste modifiche rispetto a quanto in precedenza diffuso da Altnet; il decreto è stato approvato dopo successive modifiche il 23 maggio 2003 dal Consiglio dei Ministri, ed è consultabile come pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* nella sezione Rassegna normativa al punto 11.2 del presente manuale.

¹⁶ L’art. 22, c. 1 recita come di seguito riportato. “I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo, n. 494 del 1996, e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il Regolamento previsto dall’art. 31, comma 1, della Legge n. 109 del 1994 e successive modifiche.”

Va rilevato che il “528” richiama il Regolamento di cui all’art. 31 in riferimento ai contenuti del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ed alla stima dei costi della sicurezza: non è presente un richiamo esplicito ai contenuti del POS.

Va ancora rilevato che non sono presenti in questa o in altre norme rimandi specifici per quanto attiene i contenuti del POS in ambito di edilizia privata; senza volere entrare nel merito della intenzionalità o meno dell’omissione citata, pare comunque opportuno

In quest'ottica di generale convergenza, ed essendo a conoscenza di quanto specificato alla nota 4, si può affermare che il PSC deve avere le medesime caratteristiche tanto per i cantieri di lavori pubblici che di lavori commissionati da privati.

Per quanto attiene al POS, poiché non è palese che il "222" si applichi anche al settore privato, è consigliabile richiamare il rispetto dei requisiti di cui al D.P.R. 222/2003 (art. 6) negli elaborati di progetto e in contratto.

1.8

Il decreto "222" ed i nuovi requisiti per i piani di sicurezza

Lungamente atteso, il Regolamento approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 definisce in modo più approfondito le caratteristiche dei diversi piani previsti (ed in buona parte già descritti) dalla legislazione vigente sui lavori pubblici e sulla sicurezza del cantiere.

Si osserva che l'articolazione, la completezza, la complessità, ed in generale l'elevato standard che ogni piano è tenuto obbligatoriamente ad avere, non lasciano dubbi: dal 5 settembre 2003 la gestione della sicurezza nel cantiere edile è divenuta più impegnativa e più onerosa, sia nella fase di progettazione ma anche nella fase di esecuzione dell'opera.

Come si vedrà specie nel Capitolo 2 che segue, dedicato all'analisi articolo per articolo del "222" in relazione al nuovo PSC, il decreto è andato ben al di là della mera regolamentazione dei contenuti dei piani di sicurezza.

Di fatto, a fronte delle problematiche applicative del regime della "494", già riformata una prima volta nel 1999 con il cosiddetto "494-bis"¹⁷, il Regolamento pare essere stato usato se non per una vera riforma comunque per una ulteriore revisione della normativa, interessando direttamente o indirettamente i diversi soggetti coinvolti in tutte le fasi che portano alla realizzazione dell'opera.

Maggiori impegno e responsabilità gravano in primo luogo sul Coordinatore per la progettazione e sui datori di lavoro (le imprese), più direttamente interessati alla redazione dei piani, ma coinvolgono significativamente anche altri soggetti quali il responsabile del procedimento (nel settore pubblico), il coordinatore per l'esecuzione, e non da ultimo il progettista.

Si ricorda ancora che il Regolamento, emanato in applicazione dell'art. 31 della Legge Quadro sui Lavori Pubblici, si applica anche ai cantieri per opere commissionate da privati¹⁸, per quanto attiene ai contenuti del PSC ed alla stima dei costi della sicurezza.

per il tecnico riferirsi al decreto "222", che rimane comunque il testo di riferimento più autorevole per la redazione del POS. Peraltro è lo stesso Regolamento che all'art. 1, definendo il POS, si rifa tanto all'art. 2 del "494-bis" che all'art. 31 della "Merloni", confermando come di fatto non vi sia ragione per distinguere tra lavori pubblici e privati per quanto attiene i requisiti minimi dei piani operativi.

¹⁷ Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 22 del sopradetto Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528.